

LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 57. (G.U. 2-3-1962, N. 56)

ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

(* La presente legge riguarda gli argomenti APP (appalti opere pubbliche) e COL (collaudi)

- Testo coordinato -

Modificata e integrata ai sensi della:

LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203

LEGGE 5 APRILE 1967, N. 162

LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 93

LEGGE 28 APRILE 1976, N. 191

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 584

LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741

LEGGE 15 NOVEMBRE 1986, N. 768

Art. 1.

DENOMINAZIONE DELL'ALBO

L'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di "albo nazionale dei costruttori" è disciplinato dalle seguenti norme, che costituiscono quelle contenute nella legge 30-3-1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

Art. 2.

ISCRIZIONE NELL'ALBO

"L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di

importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'albo per le dette categorie " (1).

(1) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1 della legge 15-11-1986, n. 768.

Art. 3.

AMMISSIONE AGLI APPALTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

L'ammissione agli appalti dello Stato e degli enti pubblici degli iscritti nell'albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi artt. 13 e 15 e, per le società commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo art. 15, secondo comma. "In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto" (1).

L'iscrizione nell'albo, tuttavia, non preclude all'amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara di cui all'art. 68, secondo comma, del Regio decreto 23-5-1924 n. 827.

(1) Comma inserito con legge 7-2-1968, n. 93, art. 7.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al comitato di cui al successivo art. 6, il quale comunicherà le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 5.

CLASSIFICA D'ISCRIZIONE

I costruttori sono iscritti nell'albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici su proposta del comitato centrale. " La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1) fino a £. 75 milioni;
- 2) fino a £. 150 milioni;
- 3) fino a £. 300 milioni;
- 4) fino a £. 750 milioni;
- 5) fino a £. 1.500 milioni;
- 6) fino a £. 3.000 milioni;
- 7) fino a £. 6.000 milioni;
- 8) fino a £. 9.000 milioni;

- 9) fino a £. 15.000 milioni;
10) oltre £. 15.000 milioni" (1).

(1) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 2 della legge 15-11-1986, n. 768.

Art. 6.

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il comitato centrale per l'albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del comitato e dei sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del comitato.

Il comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro dei lavori pubblici il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri dicasteri.

Il comitato centrale è presieduto dal presidente del consiglio superiore ai lavori pubblici ed è costituito:

- omissis -

Si omettono l'elenco dei componenti il comitato centrale e le norme di nomina.

Art. 8.

COMITATO REGIONALE PER L'ALBO

Presso ogni provveditorato regionale alle operazioni pubbliche è costituito un comitato regionale per l'albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'albo nell'ambito della regione, secondo le norme della presente legge. " Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale" (2).

(2) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 4 della legge 15-11-1986, n. 768.

Le deliberazioni del comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al comitato centrale.

Il comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del magistrato alle acque
e) ed è costituito:

- omissis -

Si omettono l'elenco dei componenti il comitato regionale e le norme di nomina.

Art. 10.

CASELLARIO DEI COSTRUTTORI E PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

[1] Presso il comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'albo.

[2] Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i comitati regionali, oltre all'invio al comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso comitato centrale:

- a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio pertanto costituisce un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
- b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati;
- c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del casellario.

[3] Il casellario è a disposizione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.

Art. 11.

SPESE PER LA TENUTA DELL'ALBO E DEL CASELLARIO

[1] Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo e del casellario è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

[1] Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli artt. 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

Art. 13.

REQUISITI D'ORDINE GENERALE PER LE ISCRIZIONI

"[1] I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi; 2- bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 (1), o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 (2);

(1) La legge n. 1423/1956 concerne misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(2) Numero aggiunto dall'art. 23 della legge 13-9-1982, n. 646 e così modificato dall'art. 12 della legge 19-3-1990, n. 55.

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del paese di residenza; 4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

[2] Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai nn. 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne" (1).

(1) Così sostituito dall'art. 28 della legge 3-1-1978, n. 1.

Art. 14.

REQUISITI D'ORDINE SPECIALE PER LE ISCRIZIONI

[1] 1) Idoneità tecnica - L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

[2] I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la

indicazione dell'esito di esse.

[3] Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

[4] Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti dall'ingegnere capo del genio civile.

[5] Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

[6] 2) Capacità finanziaria - Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

[7] Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal comitato competente agli istituti indicati dal richiedente l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

[8] 3) Attrezzatura tecnica.- Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

[9] Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai nn. 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.

Art. 15.

REQUISITI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI E DELLE COOPERATIVE E
LORO CONSORZI E DEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE

[1] Per l'iscrizione delle società commerciali delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane (2):

- a) i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società di consorzio;
- b) documenti di cui al n. 1) dell'art. 14 debbono riferirsi al direttore tecnico.

(2) Così modificato dall'art. 7 della legge 29-3-1965, n. 203.

[2] Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale "o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società" rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Art. 16.

TASSA DI ISCRIZIONE

[1] L'iscrizione nell'albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente:

- omissis -

Si omette la tabella degli importi: questa potrà essere richiesta al momento dell'iscrizione all'ufficio competente presso la Segreteria del Comitato Centrale - Via Nomentana 2 - 00161 Roma. Si segnala inoltre che ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 15-11-1986, n. 768 decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore ai 2 anni la tassa di concessione governativa.

[4] Per ottenere la cancellazione dall'albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

Art. 17.

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

[1] L'iscrizione nell'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal comitato centrale di cui all'art. 6.

Art. 18.

CAMBIO DI CLASSIFICA

[1] I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

[2] L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie.

Art. 19.

SEGNALAZIONE DI VARIAZIONE

[1] Le imprese iscritte nell'albo debbono comunicare entro trenta giorni al comitato centrale, nelle forme di cui all'art. 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

Art. 20.

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

[1] L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa dal comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21, n. 2);
 - 2) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;
 - 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - 5) negligenza nella esecuzione di lavori;
 - 6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - 7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente art. 19. [2] Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
- [3] Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Art. 21.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

[1] Sono cancellati dall'albo, con provvedimento del comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
- 2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo; 2-bis) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 (1) la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa (2);
- 3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- 4) domanda di cancellazione dall'albo presentata a norma dell'art. 16;
- 5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

[2] Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

(1) La legge n. 1423/1956 concerne misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (2) Numero aggiunto dall'art. 23 della legge 13-9-1982, n. 646 e così modificato dall'art. 12 della legge 19-3-1990, n. 55.

Art. 22.

COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI

[1] I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

ISCRIZIONE A TITOLO DI CONFERMA

[1] Le imprese iscritte nell'albo in base alle leggi 10-6-1937, n. 1139, e 30-3-1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede. [2] La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata di tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 15.

[3] L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

Art. 24. (3)

AMMISSIONE AGLI APPALTI DI IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDE DI CONFERMA E DI NUOVA ISCRIZIONE

(3) Così modificato dalla legge 5-4-1967, n. 162.

[1] Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potrà continuare ad avere luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie amministrazioni prima della

emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

[2] Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

[3] Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967, od entro il termine stabilito dall'art. 23.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER LE ISCRIZIONI NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI (1)

(1) Così modificata, a partire dall'8 settembre 1998, dal D.M. 15-5-1998, n. 304.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

G1 Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.

G2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e scavi archeologici.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A, 3B.

G3 Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 4, 6, 8.

G4 Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.

G5 Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione. Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.

G6 Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 10A, 10C, 19E.

G7 Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione.

Lavori di dragaggio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 13A, 13B.

G8 Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 10B.

G9 Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16A, 16B, 16C, 16D.

G10 Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D, 16F, 16G, 16H, 16L.
G11 Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C.

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI

Categoria G1

COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica, residenziale, industriale, ecc.).

L'opera deve intendersi completa di impianti e di opere connesse ed accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera finita in tutte le sue parti. Nella categoria sono comprese le strutture di particolare complessità e specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole, serbatoi pensili, ecc.

Comprende, altresì, gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione atti alla conservazione e/o riduzione del normale degrado d'uso delle strutture edili degli edifici.

Categoria G2

RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLA LEGGE 1-6-1939, N. 1089, E SCAVI ARCHEOLOGICI

Trattasi di lavori svolti ad assicurare il restauro, la conservazione, il recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche e/o monumentali ed il

consolidamento statico di immobili di interesse storico vincolati ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, effettuazioni di scavi archeologici.

Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano in proprio i suddetti lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto dalla legge n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.

Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi speciali, assimilabili dalla legge n. 1039/1939.

Categoria G3

COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, RILEVATI AEROPORTUALI, PAVIMENTAZIONE CON MATERIALI SPECIALI, RILEVATI FERROVIARI, PONTI, VIADOTTI E RELATIVE INFRASTRUTTURE E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati ferroviari ed aeroportuali e relative opere d'arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.

Categoria G4

COSTRUZIONE DI OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali e loro ristrutturazione o manutenzione.

Categoria G5

COSTRUZIONE DI DIGHE E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

Deve trattarsi della costruzione, ristrutturazione o manutenzione di dighe localizzate in corsi d'acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe di terra

che dighe in calcestruzzo.

Categoria G6

IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRENI, COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE, DI EVACUAZIONE E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

Trattasi di lavori di formazione nel terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente le permeabilità del terreno stesso, nonché trattasi della costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, di evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.

Categorie G7

COSTRUZIONE DI OPERE MARITTIME E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE. LAVORI DI DRAGAGGIO

Comprendono: lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere, scogliere, pennelli, piattaforme.

Categoria G8

COSTRUZIONE DI OPERE FLUVIALI, DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

Comprendono: lavori di difesa, sistemazione regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni, sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatrice sistemi arginali, opere di consolidamento strutture dell'alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casce), traverse

per derivazioni.

Categoria G9

COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la produzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- l'esecuzione diretta degli impianti;
- personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;
- specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

Categoria G10

COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE, DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- l'esecuzione diretta degli impianti;
- personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;
- specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

Categoria G11

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI DI VENTILAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO

Trattasi delle lavorazioni che attengono alla costruzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro manutenzione straordinaria.

Per la manutenzione straordinaria deve intendersi qualsiasi intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non comportino la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti dell'impianto.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- costruzione diretta degli impianti;
- abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e); - personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi in declaratoria.

Installazione, manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti per edifici come in declaratoria.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
- abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere a) e b); - personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

S1 Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1, 11.

S2 Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.

Categoria di nuova istituzione.

S3 Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A1, 5B.

S4 Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D, 5D1, 20.

S5 Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti anti-intrusione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.

S6 Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F1, 5F3.

S7 Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F2, 5G.

S8 Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore,

antincendio.

Comprende le imprese nella categoria 5H.

S9 Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A, 9B, 9C, 9E.

S10 Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.

S11 Dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici.

S12 Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli. Barriere paramassi in acciaio.

S13 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato.

Categoria di nuova istituzione.

S14 Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12B.

S15 Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 13C.

S16 Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per automazione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16E, 16I.

S17 Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 16M.

S18 Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 17.

S19 Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative apparecchiature.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.

S20 Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19A, 19B.

S21 Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19C, 19D, 19F.

S22 Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.

Categoria di nuova istituzione.

S23 Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12A.

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

Categoria S1

MOVIMENTO TERRA, DEMOLIZIONI, STERRI, SISTEMAZIONE

AGRARIA E FORESTALE, VERDE PUBBLICO E RELATIVO ARREDO
URBANO

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S2

RESTAURO E MANUTENZIONE DI SUPERFICI DECORATE DI BENI
ARCHITETTONICI, RESTAURI DI BENI MOBILI, NONCHE' DI BENI
ARCHIVISTICI E LIBRARI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED
ARCHEOLOGICO

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S3

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI, DI
VENTILAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO, NONCHE' INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDROSANITARI, DEL GAS,
ANTINCENDIO

Trattasi delle attività volte alla conduzione e alla manutenzione ordinaria,
necessarie a consentire il controllo ed il corretto funzionamento degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici
e di salvaguardia ambientale, con esclusione delle attività di cui alla S4.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- gestione diretta degli impianti;
- abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e); - personale
dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di
cui in declaratoria.

Categoria S4

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI
TRASPORTATORI, ASCENSORI, SCALE MOBILI, DI SOLLEVAMENTO E

TRASPORTO

Trattasi della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di cui in definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
- abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera f);
- personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

Trattasi, inoltre, della costruzione e manutenzione di impianti ed apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie, teleferiche, seggiovie, sciovie e similari.

Categoria S5

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI PNEUMATICI DI IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE

Trattasi della costruzione e manutenzione degli impianti di cui in definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
- personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

Categoria S6

POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compreso il loro montaggio.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- realizzazione diretta dell'opera;
- personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Categoria S7

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DI MANUFATTI, MURATURA, INTONACATURA, RASATURA, TINTEGGIATURA E VERNICIATURA, PLAFONATURA, STUCCHI E DECORAZIONI

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compresa la loro posa.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- realizzazione diretta dell'opera;
- personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Categoria S8

IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI TERMICI, ACUSTICI E BARRIERE ANTIRUMORE, ANTINCENDIO

Trattasi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere come in definizione.

Categoria S9

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE ED ARMAMENTO FERROVIARIO COMPLETO, NONCHE' INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATICI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S10

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare: realizzazione dei lavori di segnaletica non luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al codice della strada ed alle normative europee ed internazionali.

Categoria S11

DISPOSITIVI STRUTTURALI, GIUNTI DI DILATAZIONE, APPARECCHI DI
APPOGGIO, RITEGNI ANTISISMICI

Trattasi di lavori di installazione e manutenzione di giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

Categoria S12

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVO DI
CONTENIMENTO DEI VEICOLI. BARRIERE PARAMASSI IN ACCIAIO

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

- installazione del new jersey e guard rail finalizzate alla sicurezza stradale;
- installazione di barriere paramassi a difesa del corpo stradale;
- installazione di attenuatori d'urto a protezione dei punti irregolari della strada.

Categoria S13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa in opera di strutture prefabbricate prodotte industrialmente.

Categoria S14

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI

Trattasi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti completi di annesse opere edili.

Categoria S15

PULIZIA DI ACQUE MARITTIME, LACUSTRI, FLUVIALI

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S16

COSTRUZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER
CENTRALI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA, DI
QUADRI DI COMANDO, APPARATI PER AUTOMAZIONE

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti ed apparati elettrici a servizio per la produzione di energia elettrica.

Categoria S17

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI LINEE TELEFONICHE
ESTERNE, IMPIANTI DI TELEFONIA AD ALTA FREQUENZA

Trattasi della costruzione e manutenzione di linee telefoniche ed impianti di telecomunicazione ad alta frequenza, con esclusione delle opere ricadenti in S27.

Categoria S18

COSTRUZIONE, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA
METALLICA

Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione delle opere come in definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.

Categoria S19

COSTRUZIONE, MANUTENZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE, TRATTAMENTO DATI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Trattasi delle lavorazioni atte a realizzare:

- impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione per telefonia, telex e dati;
- impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici su satelliti;
- impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;
- impianti di rete locale e interurbane su cavi in rame;
- impianti di rete locale ed interurbana su cavi in fibra ottica;
- terminali per telefonia, telex e dati;
- impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.

Categoria S20

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI SPECIALI, ESPLORAZIONI DEL SOTTOSUOLO CON MEZZI SPECIALI

Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri.

Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli.

Categoria S21

FONDAZIONI SPECIALI, CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI, POZZI

Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, o strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi stabile l'imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il recupero di dissesti geologici.

Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con attrezzature o/a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.

Categoria S22

BONIFICA AMBIENTALE DI MATERIALI TOSSICI E NOCIVI

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S23

**COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE**

Trattasi della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la parte edilizia che quella elettromeccanica.
